Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 66 del 10 marzo 1975

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 10 marzo 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1975, n. **37.**

Ristrutturazione e revisione delle tariffe postali e telegrafiche per l'interno della Repubblica.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1975, n. **38.**

Norme relative alla spedizione in abbonamento postale di stampe periodiche a tariffa ridotta.

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1975.

Tariffe postali per l'estero.

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1975.

Tariffe telegrafiche per l'interno, relative ai servizi speciali ed accessori ed allo scambio di telefoto.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1975, n. **37**.

Ristrutturazione e revisione delle tariffe postali e telegrafiche per l'interno della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 25 aprile 1961, n. 355;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1966, n. 1351;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 663;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1973, n. 95;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1974, n. 79;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1974, n. 110;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, le tabelle numeri 1, 2, 3, 4 e 5, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, e successive modificazioni, sono sostituite dalle tabelle *A*, *B*, *C*, *D* ed *E*, allegate al presente decreto, firmate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

A decorrere dalla medesima data sono abrogati i decreti del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880; 15 dicembre 1965, n. 1414; 5 dicembre 1966, n. 1351; 2 agosto 1967, n. 663; 10 gennaio 1973, n. 95; 25 febbraio 1974, n. 79; 3 aprile 1974, n. 110 citati nelle premesse.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 la tabella *A* di cui all'art. 1 è sostituita con la tabella *A1*, allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

A decorrere dalla medesima data la lettera *a*) della rubrica « Dimensioni minime » della tabella *B* di cui all'art. 1 è sostituita dalla seguente:

« *a*) Le corrispondenze di qualsiasi specie debbono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm 14 × cm 9 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1975

LEONE

MORO — ORLANDO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 166

TABELLA *A*

TARIFFE POSTALI PER L'INTERNO

Corrispondenze

1. — Lettere - Biglietti postali:

fino a 20 gr	L.	100
da oltre 20 gr fino a 50 gr	»	180
da oltre 50 gr fino a 100 gr	»	230
da oltre 100 gr fino a 250 gr	»	530
da oltre 250 gr fino a 500 gr	»	1000
da oltre 500 gr fino a 1000 gr	»	1670
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr	»	2670

Lettere dirette a militari di truppa dell'esercito e gradi equivalenti delle altre forze armate:
metà della tariffa.

2. — Carte manoscritte - Fatture commerciali :

fino a 20 gr	L.	80
da oltre 20 gr fino a 50 gr	»	150
da oltre 50 gr fino a 100 gr	»	200
da oltre 100 gr fino a 250 gr	»	500
da oltre 250 gr fino a 500 gr	»	900
da oltre 500 gr fino a 1000 gr	»	1500
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr	»	2500

3. — Cartoline di Stato e dell'industria privata - Cartoline illustrate - Biglietti di visita - Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili - Stampe augurali - Avvisi di ricevimento o di pagamento . . . . . » 70

Cartoline di stato e dell'industria privata dirette a militari di truppa dell'esercito e gradi equivalenti delle altre forze armate . . . . » 35

4. — Stampe non periodiche, stampe periodiche spedite di seconda mano, stampe periodiche non ammesse alle tariffe di cui alla voce 5 e cedole di commissioni librarie:

fino a 50 gr	L.	30
da oltre 50 gr fino a 100 gr	»	60
da oltre 100 gr fino a 250 gr	»	120
da oltre 250 gr fino a 500 gr	»	200
da oltre 500 gr fino a 1000 gr	»	350
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr	»	650

5. — Stampe periodiche spedite in abbonamento postale direttamente dagli amministratori e dagli editori in numero non inferiore a 1000 esemplari:

Gruppo 1°: giornali quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti, settimi numeri degli stessi *anche se aventi diverse testate, settimanali d'informazione aventi* formato, caratteristiche e prezzo di vendita dei quotidiani:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr	L.	0,50
per ogni 50 gr o frazione in più	»	0,20

Gruppo 2°: giornali, riviste, rassegne e simili non quotidiani che escano almeno una volta ogni quindici giorni:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr	L.	2
per ogni 50 gr o frazione in più	»	0,75

Gruppo 3°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano almeno una volta al mese:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr	L.	4,50
per ogni 50 gr o frazione in più	»	1,50

Gruppo 4°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . L. 13
per ogni 50 gr o frazione in più . » 5

Gruppo 5°: stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa alle vendite per corrispondenza e cataloghi relativi alle vendite stesse, purché si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . L. 13
per ogni 50 gr o frazione in più . » 5

Per poter fruire della tariffa del 5° gruppo le stampe periodiche ed i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza devono *riferirsi a prodotti propri o altrui venduti per posta.* Le stampe periodiche non possono avere carattere postulatorio e quelle dei primi quattro gruppi non possono contenere pubblicità a favore proprio.

Sull'importo di ciascuna spedizione si effettua l'arrotondamento a lira intera per eccesso.

Stampe periodiche dei primi 4 gruppi della presente voce, contenenti pubblicità a favore di terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli regolarmente impaginate - anche se non numerate o numerate a parte - od incorporata nelle normali pagine del testo, ma che ecceda nel complesso il 70% della superficie totale del periodico:

tariffe di cui alla voce 4 (stampe non periodiche).

La percentuale della pubblicità deve essere dichiarata unitamente alle altre previste indicazioni.

Inserti pubblicitari, impaginati o meno, realizzati in forma di fascicolo, di pieghevoli, ecc., locandine, cartelli reclamistici, cedole o fogli di commissione, programmi di abbonamento, quando si riferiscono a terzi o ad altri periodici, anche se aventi unica amministrazione, che siano di formato diverso da quello delle pagine dei periodici in cui sono inclusi, o dello stesso formato ma non impaginati:

per ciascun oggetto:
per ogni 50 gr o frazione . . . . . . L. 5

Gli inserti pubblicitari devono essere singolarmente contraddistinti dall'indicazione I.P.

Stampe periodiche che abbiano come finalità esclusiva o prevalente l'attività pubblicitaria a scopo commerciale o che promuovano o richiedano l'invio o la raccolta di offerte, oboli, contribuzioni e simili:

tariffe di cui alla voce 4 (stampe non periodiche).

Diritto fisso per la restituzione di stampe periodiche e non periodiche di peso non superiore a 100 grammi, fatta eccezione per i giornali quotidiani, i settimi numeri degli stessi ed i settimanali di informazione aventi formato, caratteristiche e prezzo di vendita dei quotidiani, non potute recapitare per qualunque ragione:

per ciascun oggetto . . L. 50

6. — Estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e di periodici aventi carattere politico, sindacale o culturale . . . . » 6

7. — Pacchetti postali - Campioni di merci - Incisioni foniche su dischi, nastro o filo:

fino a 100 gr .	L.	100
da oltre 100 gr fino a 250 gr .	»	200
da oltre 250 gr fino a 500 gr .	»	330
da oltre 500 gr fino a 1000 gr .	»	600

Pacchi postali

8. — Prezzo dell'etichetta per tutti i pacchi postali L. 20

9. — Pacchi ordinari:

a) normali:

fino a 1 kg . .	L.	460
da oltre 1 kg fino a 3 kg . .	»	580
da oltre 3 kg fino a 5 kg .	»	700
da oltre 5 kg fino a 10 kg .	»	1300
da oltre 10 kg fino a 15 kg .	»	1600
da oltre 15 kg fino a 20 kg .	»	2000

b) Ingombranti:

Tariffe di cui alla lettera *a)* maggiorate del 100%.

10. — Pacchi urgenti (oltre il diritto fisso di recapito per espresso):

a) normali:

tariffe di cui alla lettera *a)* dei pacchi ordinari maggiorate del 100%;

b) Ingombranti:

tariffe di cui alla lettera *a)* della presente voce maggiorate del 100%.

11. — Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi (fino a 10 kg):

a) normali: tariffa unica . . . . L. 200
b) ingombranti: tariffa unica . . . . » 400

12. — Tassa giornaliera di custodia dei pacchi, dopo 3 giorni non festivi di giacenza (con un massimo di L. 1000) . . . . L. 100

13. — Corrispettivi per concessioni di servizi:

a) diritto dovuto all'amministrazione dalle agenzie autorizzate alla accettazione ed al recapito delle corrispondenze per espresso nella località di provenienza:

per ogni oggetto . . . . L. 60

b) diritto dovuto all'amministrazione da banche, ditte, enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri:

per ogni oggetto . . . . L. 60

c) diritto che deve essere corrisposto alla amministrazione dai concessionari del trasporto pacchi e colli fino a 20 kg:

per ogni pacco:
fino a 10 kg . . . . L. 400
da 10 kg fino a 20 kg . . . . » 800

Servizi accessori e servizi vari

14. — Diritto di raccomandazione (oltre la tassa di francatura):

a) per le corrispondenze chiuse e aperte eccettuate quelle indicate alla successiva lettera *b)* . . . . L. 200

b) per le stampe periodiche spedite in abbonamento . . . . » 100

15. — Soprattasse di trasporto aereo:

L.C. — (lettere, biglietti postali, cartoline postali, vaglia postali, vaglia di rimborso relativi ad invii con assegno, titoli da riscuotere, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento) . . . . L. nulla

A.O. — tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L.C.:

per ogni 50 gr o frazione . . . . L. 10

Pacchi:
fino a 1000 gr . . . . » 250
per ogni 500 gr o frazione in più . . . . . . » 130

Al trasporto aereo sono ammessi i pacchi ordinari normali fino a 20 kg.

I pacchi inviati per via aerea fino a kg 10 sono recapitati per espresso e debbono essere gravati, in aggiunta alla soprattassa di trasporto aereo, del relativo diritto fisso Sia la soprattassa che il diritto fisso di cui sopra debbono essere aggiunti all'ammontare della tariffa ordinaria.

16. — Diritto di assicurazione:

a) Sulle corrispondenze (oltre la tassa di francatura e di raccomandazione):

ordinaria e convenzionale:
per le prime 100.000 lire . . . . L. 400
per ogni 50.000 lire o frazione in più . . . . » 200

contro i rischi di forza maggiore, oltre il diritto di assicurazione normale:
per le prime 100.000 lire . . . . L. 400
per ogni 50.000 lire o frazione in più . . . . » 200

b) Sui pacchi (oltre la tassa di francatura):

ordinaria e convenzionale:
per le prime 100.000 lire . . . . » 600
per ogni 50.000 lire o frazione in più . . . . » 300

contro i rischi di forza maggiore oltre il diritto di assicurazione normale:

per le prime 100.000 lire . L. 400
per ogni 50.000 lire o frazione in più . » 200

17. — Diritto di assegno (oltre le tasse di francatura normali) . » 200

18. — Diritto di espresso (oltre le tasse di francatura normali):

per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco . L. 250

19. — Posta pneumatica:

lettere e biglietti fino a 30 gr e cartoline:

soprattassa » 50

20. — Fermo in posta e fermo telegrafo:

diritto fisso:

se pagato dal mittente . » 40
se pagato dal destinatario . » 50

21. — Diritto da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze francate a macchina imbucate nelle cassette d'impostazione . » 100

22. — Provvigione:

a) sugli importi degli abbuoni agli utenti di macchine affrancatrici: 10%;

b) per la tenuta dei conti di credito: 10%;

c) per la tenuta dei conti di credito speciali: 15%.

23. — Legalizzazione atti:

per ogni operazione (oltre le tasse di francatura normali) . L. 1000

24. — Notificazione atti giudiziari:

a) francatura del piego in base alle tariffe vigenti;

b) raccomandazione del piego in base alle tariffe vigenti;

c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione in base alle tariffe vigenti.

25. — Caselle postali:

nolo mensile:

per le caselle aperte L. 300
per le caselle chiuse piccole » 400
per le caselle chiuse medie » 600
per le caselle chiuse grandi . » 800

26. — Ritiro corrispondenze a mezzo bolgette e sacchi:

se a cura degli interessati - diritto mensile . L. 500
se a cura dell'amministrazione - diritto mensile » 2000

27. — Deposito di garanzia per l'uso di caselle chiuse o di sacchi . » 2000

28. — Tessere postali di riconoscimento . » 500

29. — Tassa per la richiesta in visione di titoli pagati; per contrordini e disposizioni dati dai mittenti o dai destinatari; per conoscere l'esito di titoli postali » 400

Servizi di bancoposta

30. — Vaglia ordinari:

tassa di emissione (oltre il prezzo del modulo in L. 50):

fino a L. 5.000 . L. 150
da oltre 5.000 fino a » 10.000 . » 200
da oltre 10.000 fino a » 50.000 . » 350
da oltre 50.000 fino a » 200.000 . » 600

31. — Vaglia fino a L. 10.000 diretti a militari di truppa dell'esercito e gradi equivalenti delle altre forze armate:

tassa di emissione:

metà della tariffa.

32. — Attestazione di emissione dei vaglia:

per ogni attestazione L. 100

33. — Vaglia telegrafici (oltre la tassa di emissione e quella telegrafica) . » 100

34. — Vaglia scaduti: tassa di rimborso:

a) per ogni vaglia ordinario o telegrafico » 300

b) per ogni vaglia di servizio . » 100

Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia ordinari, telegrafici e di servizio non giunti a destinazione e quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi.

35. — Vaglia ordinari e telegrafici smarriti:

tassa per la richiesta di pagamento nel periodo di validità:

per ogni vaglia . . . . L. 300

Sono esenti dal pagamento della tassa i titoli non giunti al destinatario.

36. — Riscossione di crediti:

diritto di riscossione per ogni piego d'importo:

fino a L. 200.000 . . . . L. 350
per ogni 50 000 lire o frazione in più . . . . . » 100

per i titoli con domanda di protesto, oltre i diritti di cui sopra, per ogni titolo d'importo:

fino a L. 200.000 . . . . L. 300
per ogni 50.000 lire o frazione in più . . . . » 100

37. — Conti correnti postali:

a) versamento tassa unica . . . . » 100

b) pagamenti (da addebitarsi sul conto del traente l'assegno):

assegni non trasferibili con recapito in busta al beneficiario:

tassa unica . . . . L. 130

assegni trasferibili con recapito in busta al beneficiario:

tassa unica . . . . L. 180

Sono esenti dal pagamento della tassa: le operazioni di posta giro; i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le amministrazioni statali e parastatali, regionali e gli altri enti pubblici; i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente; i prelevamenti disposti dai correntisti con assegni a proprio favore non trasferibili, le operazioni di versamento e di pagamento disposte dall'amministrazione postale.

c) estratti di conto richiesti dal correntista:

per ogni estratto (da addebitarsi sul conto del richiedente) . . . . L. 100

d) copia del conto richiesta dal correntista:

per ogni facciata del mod. Ch 4-*bis* (da addebitarsi sul conto del richiedente) . . . . » 300

e) rinnovazione degli assegni scaduti di validità:

diritto fisso (da detrarsi dall'importo dell'assegno da rinnovare) . . . . » 300

Sono esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni non giunti a destinazione, di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi.

Sono parimenti esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni giunti regolarmente a destinazione, il cui importo, debba essere riaccreditato ai conti traenti, purché esso non sia inferiore a L. 20.000.

Se l'assegno è di importo inferiore al diritto fisso, questo deve essere pagato dal richiedente e convertito in francobolli che saranno dall'ufficio postale accettante applicati sulla domanda di rinnovazione ed annullati.

f) variazioni dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del correntista:

diritto fisso (da addebitarsi sul conto del richiedente) . . . . L. 300

g) procedura di inefficacia per smarrimento o sottrazione di assegni in bianco o non ancora addebitati:

diritto fisso (da addebitarsi sul conto) . . . . L. 300

h) attestazioni per versamenti effettuati con speciali bollettini e rilascio di un secondo certificato (da rilasciarsi all'atto dell'accettazione o dell'accreditamento):

per ogni attestazione o certificato oltre le tasse di cui alla lettera *a*) . . . . L. 50

i) attestazioni di addebitamento di assegni trasferibili o non trasferibili (rilasciate dagli uffici dei conti correnti sulla apposita parte dell'assegno a quattro tagliandi):

per ogni attestazione . . . . L. 50

l) duplicati di certificati di allibramento, richiesti dal correntista dopo un mese dalla data dell'operazione successiva a quella cui i duplicati si riferiscono:

per ogni duplicato . . . . L. 100

m) revoca di postagiro internazionale:

diritto fisso . . . . » 200

n) riaccreditamento assegni non scaduti:

diritto fisso per ogni assegno . . . . » 100

38. — Duplicazione di libretti di risparmio:

per ogni libretto . . . . . » 400

La stessa tassa è dovuta per la rinnovazione di libretti, richiesta entro sei mesi dalla data di emissione del libretto esaurito o deteriorato.

39. — Estinzione dei libretti di risparmio:

per ogni libretto . . . . . L. 200

Se la somma a saldo è inferiore a L. 200 la tassa di estinzione sarà limitata all'importo di tale somma.

40. — Duplicazione dei buoni postali fruttiferi:

per ogni buono dell'importo fino a L. 1.000 . . L. 50

per ogni buono dell'importo di L. 5.000, 10.000 e 20.000 » 400

per ogni buono dell'importo di L. 50.000, 100.000 e 250.000 » 700

per ogni buono dell'importo di L. 500.000 e 1.000.000 » 1.500

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

TABELLA *B*

LIMITI DI PESO, DIMENSIONI, VALORE ED ASSEGNO

Limiti massimi di peso

1. — Lettere, carte manoscritte, stampe non spedite in abbonamento e spedizioni miste . . . . kg 2

N.B. — Per i pieghi contenenti un solo volume che ecceda il peso di kg 2 è ammesso l'invio fino al peso di kg 3.

2. — Carte punteggiate ad uso dei ciechi . . . . . kg 7

3. — Cartoline dell'industria privata, cartoline illustrate, biglietti di visita, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e dei periodici, stampe augurali e partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili . . . . gr 20

4. — Cedole di commissioni librarie . . . . . » 50

5. — Pacchetti postali, campioni di merci, incisioni foniche su dischi, nastro o filo . . . . . . kg 1

6. — Bolgette e sacchetti per il ritiro di corrispondenza, quando il servizio sia svolto dagli agenti dell'amministrazione:

vuoti . . . . gr 500
con corrispondenza . . . . kg 2

7. — Pacchi:

a) pacchi postali ordinari . . . . kg 20
b) pacchi urgenti » 5
c) pacchi per i quali è stato corrisposto il diritto di espresso . . . » 10
d) pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi . . . . » 10

Dimensioni massime

1. — Lettere, carte manoscritte, fatture commerciali, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, carte punteggiate ad uso dei ciechi e spedizioni miste: cm 45 per lato o, se a forma di rotolo, cm 75 di lunghezza, con cm 10 di diametro.

2. — Cartoline dell'industria privata, cartoline illustrate, biglietti di visita, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e dei periodici e cedole di commissioni librarie: cm 15 × 10,7. Le corrispondenze suddette possono avere anche dimensioni maggiori purché siano contenute nei limiti indicati, mediante ripiegatura, e non superino il peso massimo per esse stabilito.

3. — Stampe augurali e partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili: cm 23,5 × 12, tolleranza in più mm 2.

4. — Pacchetti postali e campioni: cm 45 × 20 × 10 o, se a forma di rotolo, cm 45 di lunghezza con cm 15 di diametro.

In entrambi i casi tali dimensioni possono variare purché la relativa somma non risulti rispettivamente superiore ai cm 75 o cm 60.

5. — Incisioni foniche su dischi, nastro o filo: cm 45×45×20.

6. — Bolgette e sacchetti per il ritiro di corrispondenze, quando il servizio sia svolto da agenti dell'amministrazione: cm 50 × 30.

7. — Pacchi:

a) pacchi normali: lunghezza m 1; somma di questa e del giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, m 2;

b) pacchi ingombranti: lunghezza m 1,50; somma di questa e del giro massimo, misurato come sopra, m 3.

Dimensioni minime

a) Le corrispondenze di qualsiasi specie debbono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm 10 × 7.

b) Il volume dei pacchi postali non può essere inferiore a un decimetro cubo.

Limiti di valore e di assegno

1. — Assicurazione ordinaria e convenzionale:

a) nei rapporti tra uffici principali e uffici locali:

per le corrispondenze . . . . L. 500.000
per i pacchi . . . . » 200.000

b) nei rapporti degli uffici predetti con le agenzie e fra queste ultime:

per corrispondenze e pacchi . . . . L. 200.000

c) nei rapporti degli uffici indicati nelle lettere precedenti con le ricevitorie e fra queste ultime:

per corrispondenze e pacchi . . . . L. 10.000

2. — Assegno di cui possono essere gravati le corrispondenze ed i pacchi:

a) campioni . . . . L. 1.000

b) lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, carte punteggiate ad uso dei ciechi, pacchetti postali (a condizione che tutti i predetti oggetti siano spediti in raccomandazione od eventualmente, per quelli chiusi, in assicurazione) e pacchi:

nei rapporti tra uffici principali, uffici locali e agenzie . . . . L. 200.000

nei rapporti degli uffici predetti con le ricevitorie e fra queste . . . . » 10.000

3. — Vaglia postali:

a) vaglia a tassa (salvo le eccezioni autorizzate dall'amministrazione):

limite minimo per ogni vaglia . . . . . . L. 100
limite massimo per ciascun vaglia . . . . . » 200.000

b) vaglia di servizio:

nessun limite per i vaglia emessi nell'interesse dell'amministrazione;

per quelli emessi nell'interesse di altri enti od amministrazioni il limite massimo è:

per gli uffici principali . . . . L. 1.000.000
per gli uffici locali . . . . » 500.000
per le agenzie . . . . » 200.000

4. — Riscossione di crediti:

negli uffici principali e negli uffici locali . . . » 500.000
nelle agenzie . . . . » 200.000

5. — Conti correnti postali:

a) limiti massimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'amministrazione):

il limite massimo dei versamenti e dei pagamenti effettuabili in contanti in uno stesso giorno è:

per gli uffici principali e le sezioni « cassa » degli uffici dei conti correnti . . . . L. 5.000.000
per gli uffici locali . . . . » 1.000.000
per le agenzie . . . . » 200.000

I limiti anzidetti valgono per i versamenti effettuati dalla stessa persona nello stesso ufficio ed a favore dello stesso conto e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.

Nessun limite è stabilito per le operazioni di postagiro, nonché per quelle eseguite presso le casse provinciali delle poste.

Limite massimo per ogni assegno trasferibile . . L. 1.000.000

b) limiti minimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'amministrazione):

per i versamenti, gli assegni non trasferibili ed i postagiro	L. 100
per gli assegni trasferibili .	» 1.000

Le operazioni eseguite nell'interesse dell'amministrazione P.T. non sono soggette ad alcun limite.

6. — Risparmi:

a) Limiti massimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'amministrazione):

per gli uffici principali	L. 5.000.000
per gli uffici locali	» 3.000.000
per le agenzie	» 1.000.000

Non sono soggette ad alcun limite di somma le operazioni concernenti il servizio dei depositi di beneficienza e dei depositi giudiziari.

b) Limiti minimi (salvo le eccezioni stabilite dall'amministrazione L. 100

Questa limitazione non si applica:

1) ai depositi eseguiti con versamento di cedole dei titoli del debito pubblico al portatore o di rate di interessi su titoli del debito pubblico nominativi;

2) ai depositi eseguiti sui libretti intestati ad enti ecclesiastici per sopravanzo di reinvestimento di rendita;

3) ai depositi eseguiti su libretti intestati al personale avventizio degli uffici catastali per ritenute di garanzia;

4) ai depositi ordinati per speciali circostanze dall'amministrazione;

5) ai rimborsi concernenti il prelevamento del credito residuale del libretto e le riscossioni degli interessi inscrittivi;

6) ai rimborsi ordinati dall'amministrazione.

7. — Buoni postali fruttiferi:

l'importo complessivo dei buoni che ciascun ufficio può emettere o rimborsare giornalmente a favore della stessa persona o del medesimo ente non può eccedere, salvo speciale autorizzazione dell'amministrazione:

per gli uffici principali	L. 5.000.000
per gli uffici locali	» 3.000.000
per le agenzie .	» 1.000.000

8. — Operazioni effettuate nei recapiti:

I recapiti autorizzati a disimpegnare determinati servizi a danaro possono effettuare operazioni entro i limiti d'importo stabiliti per gli uffici locali o agenzie, secondo l'equiparazione che a tali fini è dichiarata dall'amministrazione.

9. — Operazioni effettuate per il tramite dei portalettere:

il limite massimo delle operazioni per le quali i portalettere possono servire da intermediari fra il pubblico e gli uffici è stabilito in L. 30.000.

10. — Operazioni eseguite in titoli anziché in contanti:

le operazioni che non implicano un effettivo movimento di danaro, e siano cioè effettuate mediante quietanza di titoli nominativi pagabili presso l'ufficio postale, anziché in contanti, possono essere eseguite per qualsiasi importo, prescindendo dai limiti massimi stabiliti per le singole categorie di uffici, fermo restando, quando trattasi di emissione di vaglia, il limite massimo di cui al precedente n. 3 *a*) per ciascun vaglia.

Eguale trattamento si applica alle operazioni di versamento o di deposito eseguite mediante vaglia o assegni liberi della Banca d'Italia, dei Banchi di Napoli o di Sicilia o degli altri Istituti di credito di diritto pubblico indicati dall'amministrazione a condizione che siffatti titoli siano intestati al « cassiere provinciale delle poste col concorso del controllore ».

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

TABELLA *C*

INDENNITA' DI SMARRIMENTO
PER LE CORRISPONDENZE RACCOMANDATE E I PACCHI

1. — L'indennità dovuta agli utenti per la perdita totale di corrispondenze raccomandate è stabilita nella misura di dieci volte l'importo del diritto fisso di raccomandazione.

2. — L'indennità dovuta agli utenti per la perdita dei pacchi (esclusi quelli con valore dichiarato) è stabilita nella misura di dieci volte l'importo della tassa di spedizione dei pacchi ordinari; oltre tale indennità devono essere rimborsate anche le tasse pagate.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

TABELLA *D*

TARIFFE TELEGRAFICHE PER L'INTERNO

Servizi ordinari

1. — Telegrammi ordinari, privati e di Stato a pagamento:

fino a sedici parole	L. 1.000
per ogni parola in più	» 25

2. — Telegrammi urgenti, privati e di Stato a pagamento:

fino a sedici parole	L. 2.000
per ogni parola in più	» 50

3. — Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari:

tassa fissa	» 1.000
per ogni parola aggiunta dal mittente	» 25

4. — Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti:

tassa fissa	» 2.000
per ogni parola aggiunta dal mittente	» 50

5. — Fonotelegrammi privati e di Stato a pagamento, con un massimo di sedici parole, accettati dai posti telefonici pubblici espressamente autorizzati . . . . . » 1.000

6. — Telegrammi « Oceano »:

fino a sedici parole	» 810
per ogni parola in più	» 50

7. — Telegrammi di stampa contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicità, da chiunque indirizzati impersonalmente a giornali e agenzie d'informazioni:

fino a trenta parole	L. 230
per ogni parola in più	» 5

8. — Telegrammi semaforici (SEM): oltre la tassa per il percorso telegrafico, soprattassa per la trasmissione semaforica:

fino a sedici parole	L. 240
per ogni parola in più	» 15

9. — Telegrammi meteorologici (OBS), a pagamento:

fino a sedici parole	» 280
per ogni parola in più	» 10

10. — Fototelegrammi trasmessi fra posti telefonici pubblici statali e fra questi ed i posti telefonici privati:

a) fototelegrammi del formato cm 18 × 9,9: quattro unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di L. 1.200;

b) fototelegrammi del formato cm 18 × 13,2: quattro unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di L. 1.500;

c) fototelegrammi del formato cm 18 × 16,5: cinque unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di L. 1.500;

d) fototelegrammi del formato cm 18 × 19,8: sei unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di L. 1.500.

Per le trasmissioni fototelegrafiche effettuate nelle ore dalle 0 alle 8 e dalle 20,30 alle 24 dei giorni feriali, dalle 0 alle 8 e dalle 13 alle 24 del sabato, dalle 0 alle 24 dei giorni dichiarati festivi la sola tariffa telefonica interurbana base è ridotta del 50 per cento.

Fototelegrammi urgenti: tariffa telefonica interurbana base raddoppiata più la soprattassa telegrafica.

11. — Trasmissione di fototelegrammi in partenza da posti telefonici privati e diretta a posti telefonici pubblici statali:

ordinari: pagamento di una tassa telefonica pari alla durata della effettiva occupazione del circuito più una unità telefonica, maggiorata di una soprattassa telegrafica di L. 1.200 per i fototelegrammi del primo formato e di L. 1.500 per gli altri formati previsti nella precedente voce n. 10;

urgenti: tariffa telefonica base dei fototelegrammi raddoppiata, maggiorata della relativa soprattassa telegrafica.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

TABELLA *E*

TARIFFE RADIOTELEGRAFICHE E RADIOTELEFONICHE MARITTIME

Tariffe radiotelegrafiche

1. — Radiotelegrammi scambiati, via stazioni radio p.t. italiane, fra l'Italia e le navi mercantili italiane:

tassa radiotelegrafica costiera per ogni parola	L. 100
tassa radiotelegrafica di bordo per ogni parola	» 80

oltre le normali tasse telegrafiche.

Quando si tratti:

a) di navi viaggianti in Mediterraneo tra porti italiani;

b) di radiotelegrammi contenenti notizie di carattere familiare e redatti in lingua italiana, scambiati con lo Stato Maggiore e gli equipaggi di tutte le navi mercantili, ferme restando le normali tasse telegrafiche, le tasse radiotelegrafiche suddette sono ridotte come segue:

tassa costiera	L. 65
tassa di bordo	» 45

La tassa radiotelegrafica costiera di L. 100 per parola si applica, inoltre, ai radiotelegrammi normali scambiati con le navi da guerra italiane.

2. — Radiotelegrammi « SLT » (lettere radiomarittime):

fino a 20 parole:

tassa costiera con un minimo di 20 parole	L. 800
tassa di bordo con un minimo di 20 parole	» 600

per ogni parola in più:

tassa costiera	» 35
tassa di bordo	» 25

3. — Radiofototelegrammi scambiati, via stazione radio principale p.t. di Roma, fra l'Italia e le navi mercantili italiane:

a) del formato di cm 18 × 9,9:

		Mediterraneo	Oceano
tassa costiera		L. 3.000	L. 6.000
tassa di bordo		» 3.000	» 6.000
tassa terrestre	tassa telegrafica	» 2.200	» 2.200
	tassa di proseguz.	» 2.650	» 2.650
Totale		L. 10.850	L. 16.850

b) del formato di cm 18 × 13,2:

		Mediterraneo	Oceano
tassa costiera		L. 3.750	L. 7.500
tassa di bordo		» 3.750	» 7.500
tassa terrestre	tassa telegrafica	» 2.200	» 2.200
	tassa di proseguz.	» 2.650	» 2.650
Totale		L. 12.350	L. 19.850

c) del formato di cm 18 × 16,5:

		Mediterraneo	Oceano
tassa costiera		L. 4.500	L. 9.000
tassa di bordo		» 4.500	» 9.000
tassa terrestre	tassa telegrafica	» 2.200	» 2.200
	tassa di proseguz.	» 2.650	» 2.650
Totale		L. 13.850	L. 22.850

d) del formato di cm 18 × 19,8:

		Mediterraneo	Oceano
tassa costiera		L. 5.250	L. 10.500
tassa di bordo		» 5.250	» 10.500
tassa terrestre	tassa telegrafica	» 2.200	» 2.200
	tassa di proseguz.	» 2.650	» 2.650
Totale		L. 15.350	L. 25.850

4. — Tariffe radiotelefoniche della 1ª zona (1):

a) conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e navi italiane, esclusi i casi previsti ai punti *b*), *c*) e *d*):

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L. 600
tassa di bordo	» 600
tassa terrestre	» 300
Totale	L. 1.500

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

Quando si tratti di conversazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e lo Stato Maggiore o gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (conversazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe:

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L. 405
tassa di bordo	» 405
tassa terrestre	» 300
Totale	L. 1.110

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione);

b) conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e navi operanti tra o in porti nazionali o navi che, avendo l'obbligo dell'impianto radio, utilizzano apparati funzionanti sulle onde metriche (VHF):

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L. 300
tassa di bordo	» 300
tassa terrestre	» 300
Totale	L. 900

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione);

c) conversazioni radiotelefoniche scambiate su qualsiasi gamma di frequenza tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e pescherecci italiani:

per ogni unità di tre minuti:

tassa costiera	L. 100
tassa di bordo	» 100
tassa terrestre	» 200
Totale	L. 400

Dopo la prima unità di conversazione si percepisce, per ogni ulteriore unità o frazione l'intera tariffa unitaria.

(1) Si applicano per le conversazioni con le navi in navigazione nel mare Mediterraneo, dallo stretto di Gibilterra al canale di Suez e nel mar Nero.

Per le conversazioni non effettuate per causa dipendente dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un terzo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione);

d) conversazioni radiotelefoniche scambiate sulla gamma delle onde metriche (VHF) tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e navi che non abbiano obbligo di impianti radio:

per ogni unità di tre minuti:

tassa costiera	L.	150
tassa di bordo	»	60
tassa terrestre	»	300
Totale	L.	510

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un terzo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione).

5. — Tariffe radiotelefoniche della II zona (1):

a) conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e navi italiane:

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L.	1.110
tassa di bordo	»	1.110
tassa terrestre	»	300
Totale	L.	2.520

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

Quando si tratti di conversazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e lo Stato Maggiore o gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (conversazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe:

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L.	735
tassa di bordo	»	735
tassa terrestre	»	300
Totale	L.	1.770

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione);

b) conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e pescherecci italiani:

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L.	750
tassa di bordo	»	255
tassa terrestre	»	300
Totale	L.	1.305

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione).

(1) Si applicano per le conversazioni con le navi in navigazione nell'oceano Atlantico, fuori dello stretto di Gibilterra, nella zona compresa fra i meridiani 30° est e 15° ovest e i paralleli 30° e 70° nord.

6. — Tariffe radiotelefoniche della III zona (1):

a) conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e navi italiane:

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L.	1.650
tassa di bordo	»	1.650
tassa terrestre	»	300
Totale	L.	3.600

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

Quando si tratta di conversazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e lo Stato Maggiore o gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (conversazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe:

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L.	1.110
tassa di bordo	»	1.110
tassa terrestre	»	300
Totale	L.	2.520

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

Per le conversazioni radiotelefoniche non effettuate per causa dipendente dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione);

b) conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e pescherecci italiani:

valgono le stesse tariffe di cui al punto *b*) della II zona.

7. — Per le conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale, già presenti ad un posto telefonico pubblico, per appuntamento convenuto fra gli interessati, e navi in navigazione in una delle tre zone di mare:

si applicano le tariffe normali.

Se la persona chiamata non è presente al posto telefonico pubblico si percepisce la tassa di preparazione stabilita per le singole specie di conversazioni radiotelefoniche.

8. — Conversazioni « personali »:

a) per le conversazioni radiotelefoniche « personali » valevoli nel senso bordo-terra (dirette a numero telefonico di abbonato o ad un numero interno di impianto telefonico), si percepisce una soprattassa pari ad un terzo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione. Detta soprattassa per le conversazioni « personali » interessanti i pescherecci, di cui al punto 4, lettera *c*), è fissata in L. 140, così ripartite: L. 35 per soprattassa costiera; L. 35 per soprattassa di bordo e L. 70 per soprattassa terrestre;

b) per le conversazioni radiotelefoniche « personali » al posto telefonico pubblico, oltre alla soprattassa di cui al punto *a*), si percepisce una tassa di recapito di importo uguale a quello del diritto di espresso.

c) per le conversazioni radiotelefoniche « personali » di cui ai punti *a*) e *b*), non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente, si percepisce, oltre la citata soprattassa, anche la tassa di preparazione stabilita per le singole specie di conversazioni radiotelefoniche.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

(1) Si applicano per le conversazioni con le navi in navigazione su tutti i mari non considerati nella I e II zona.

TABELLA *A* 1

TARIFFE POSTALI PER L'INTERNO

Corrispondenze

1. — Lettere:

fino a 20 gr	L.	150
da oltre 20 gr fino a 50 gr	»	270
da oltre 50 gr fino a 100 gr	»	350
da oltre 100 gr fino a 250 gr	»	800
da oltre 250 gr fino a 500 gr	»	1.500
da oltre 500 gr fino a 1000 gr	»	2.500
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr	»	4.000

Lettere dirette a militari di truppa dell'esercito e gradi equivalenti delle altre forze armate:

metà della tariffa.

1 *bis*. — Biglietti postali . . . . L. 100

2. — Carte manoscritte - Fatture commerciali:

fino a 20 gr	»	130
da oltre 20 gr fino a 50 gr	»	250
da oltre 50 gr fino a 100 gr	»	300
da oltre 100 gr fino a 250 gr	»	700
da oltre 250 gr fino a 500 gr	»	1.400
da oltre 500 gr fino a 1000 gr	»	2.300
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr	»	3.500

3. — Cartoline di Stato e dell'industria privata - Cartoline illustrate - Biglietti di visita - Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili - Stampe augurali - Avvisi di ricevimento o di pagamento . . . . . . » 100

Cartoline di Stato e dell'industria privata dirette a militari di truppa dell'esercito e gradi equivalenti delle altre forze armate . . . . » 50

4. — Stampe non periodiche, stampe periodiche spedite di seconda mano, stampe periodiche non ammesse alle tariffe di cui alla voce 5 e cedole di commissioni librarie:

fino a 50 gr	L.	40
da oltre 50 gr fino a 100 gr	»	80
da oltre 100 gr fino a 250 gr	»	150
da oltre 250 gr fino a 500 gr	»	250
da oltre 500 gr fino a 1000 gr	»	400
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr	»	700

5. — Stampe periodiche spedite in abbonamento postale direttamente dagli amministratori e dagli editori in numero non inferiore a 1000 esemplari:

Gruppo 1°: giornali quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti, settimi numeri degli stessi anche se aventi diverse testate, settimanali d'informazione aventi formato, caratteristiche e prezzo di vendita dei quotidiani:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . . . L. 0,50
per ogni 50 gr o frazione in più . . . » 0,20

Gruppo 2°: giornali, riviste, rassegne e simili non quotidiani che escano almeno una volta ogni quindici giorni:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . L. 2
per ogni 50 gr o frazione in più . . . . » 0,75

Gruppo 3°: giornali, riviste, rassegne e simili che non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano almeno una volta al mese:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . L. 4,50
per ogni 50 gr o frazione in più . . » 1,50

Gruppo 4°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . L. 13
per ogni 50 gr o frazione in più . . » 5

Gruppo 5°: stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa alle vendite per corrispondenza e cataloghi relativi alle vendite stesse, purchè si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr . L. 13
per ogni 50 gr o frazione in più . » 5

Per poter fruire della tariffa del 5° gruppo le stampe periodiche ed i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza devono riferirsi a prodotti propri o altrui venduti per posta.

Le stampe periodiche non possono avere carattere postulatorio e quelle dei primi quattro gruppi non possono contenere pubblicità a favore proprio.

Sull'importo di ciascuna spedizione si effettua l'arrotondamento a lira intera per eccesso.

Stampe periodiche dei primi 4 gruppi della presente voce, contenenti pubblicità a favore di terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli regolarmente impaginate — anche se non numerate o numerate a parte — od incorporata nelle normali pagine del testo, ma che ecceda nel complesso il 70% della superficie totale del periodico:

tariffe di cui alla voce 4 (stampe non periodiche).

La percentuale della pubblicità deve essere dichiarata unitamente alle altre previste indicazioni.

Inserti pubblicitari, impaginati o meno, realizzati in forma di fascicolo, di pieghevoli, ecc., locandine, cartelli reclamistici, cedole o fogli di commissione, programmi di abbonamento, quando si riferiscono a terzi o ad altri periodici, anche se aventi unica amministrazione, che siano di formato diverso da quello delle pagine dei periodici in cui sono inclusi, o dello stesso formato ma non impaginati:

per ciascun oggetto:

per ogni 50 gr o frazione . . . . L. 5

Gli inserti pubblicitari devono essere singolarmente contraddistinti dall'indicazione I.P.

Stampe periodiche che abbiano come finalità esclusiva o prevalente l'attività pubblicitaria a scopo commerciale o che promuovano o richiedano l'invio o la raccolta di offerte, oboli, contribuzioni e simili:

tariffe di cui alla voce 4 (stampe non periodiche).

Diritto fisso per la restituzione di stampe periodiche e non periodiche di peso non superiore a 100 grammi, fatta eccezione per i giornali quotidiani, i settimi numeri degli stessi ed i settimanali di informazione aventi formato, caratteristiche e prezzo di vendita dei quotidiani, non potute recapitare per qualunque ragione:

per ciascun oggetto . . . . L. 50

6. — Estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e di periodici aventi carattere politico, sindacale o culturale . . . . » 6

7. — Pacchetti postali - campioni di merci - incisioni foniche su dischi, nastro o filo:

fino a 100 gr	L.	150
da oltre 100 gr fino a 250 gr	»	300
da oltre 250 gr fino a 500 gr	»	500
da oltre 500 gr fino a 1000 gr	»	900

Pacchi postali

8. — Prezzo dell'etichetta per tutti i pacchi postali L. 30

9. — Pacchi ordinari:

a) normali:

fino a 1 kg	»	700
da oltre 1 kg fino a 3 kg	»	850
da oltre 3 kg fino a 5 kg	»	1.000
da oltre 5 kg fino a 10 kg	»	1.600
da oltre 10 kg fino a 15 kg	»	2.000
da oltre 15 kg fino a 20 kg	»	2.400

b) ingombranti:

tariffe di cui alla lettera *a*) maggiorate del 100%.

10. — Pacchi urgenti (oltre il diritto fisso di recapito per espresso):

a) normali:

tariffe di cui alla lettera *a*) dei pacchi ordinari maggiorate del 100%;

b) ingombranti:

tariffe di cui alla lettera *a*) della presente voce maggiorate del 100%.

11. — Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi (fino a 10 kg):

a) normali: tariffa unica . L. 300

b) ingombranti: tariffa unica . . . . . » 600

12. — Tassa giornaliera di custodia dei pacchi, dopo 3 giorni non festivi di giacenza (con un massimo di L. 1.000) » 150

13. — *Corrispettivi per concessioni di servizi:*

a) diritto dovuto all'amministrazione dalle agenzie autorizzate alla accettazione ed al recapito delle corrispondenze per espresso nella località di provenienza:

per ogni oggetto L. 90

b) diritto dovuto all'amministrazione da banche, ditte, enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri:

per ogni oggetto . L. 90

c) diritto che deve essere corrisposto alla amministrazione dai concessionari del trasporto pacchi e colli fino a 20 kg:

per ogni pacco:

fino a 10 kg . L. 500

da 10 kg fino a 20 kg » 1.000

Servizi accessori e servizi vari

14. — Diritto di raccomandazione (oltre la tassa di francatura):

a) per le corrispondenze chiuse e aperte eccettuate quelle indicate alla successiva lettera *b*) . L. 250

b) per le stampe periodiche spedite in abbonamento » 125

15. — Soprattasse di trasporto aereo:

L. C. - (lettere, biglietti postali, cartoline postali, vaglia postali, vaglia di rimborso relativi ad invii con assegno, titoli da riscuotere, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento . . L. nulla

A. O. — tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L. C.:

per ogni 50 gr o frazione . L. 10

Pacchi:

fino a 1000 gr . . » 300

per ogni 500 gr o frazione in più . » 150

Al trasporto aereo sono ammessi i pacchi ordinari normali fino a 20 kg.

I pacchi inviati per via aerea fino a kg 10 sono recapitati per espresso e debbono essere gravati, in aggiunta alla soprattassa di trasporto aereo, del relativo diritto fisso. Sia la soprattassa che il diritto fisso di cui sopra debbono essere aggiunti all'ammontare della tariffa ordinaria.

16. — Diritto di assicurazione:

a) Sulle corrispondenze (oltre la tassa di francatura e di raccomandazione):

ordinaria e convenzionale:

per le prime 100.000 lire . . L. 500

per ogni 50.000 lire o frazione in più . . » 250

contro i rischi di forza maggiore, oltre il diritto di assicurazione normale:

per le prime 100.000 lire . . L. 500

per ogni 50.000 lire o frazione in più . . » 250

b) Sui pacchi (oltre la tassa di francatura):

ordinaria e convenzionale:

per le prime 100.000 lire . . » 700

per ogni 50.000 lire o frazione in più . . » 350

contro i rischi di forza maggiore, oltre il diritto di assicurazione normale:

per le prime 100.000 lire . . . L. 500

per ogni 50.000 lire o frazione in più . » 250

17. — Diritto di assegno (oltre le tasse di francatura normali) . . . . L. 300

18. — Diritto di espresso (oltre le tasse di francatura normali):

per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco . . . . L. 300

19. — Posta pneumatica:

lettere e biglietti fino a 30 gr e cartoline:

soprattassa . . . . » 50

20. — Fermo in posta e fermo telegrafo:

diritto fisso . . . . » 50

21. — Diritto da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze francate a macchina imbucate nelle cassette d'impostazione . . . . » 150

22. — Provvigione:

a) sugli importi degli abbuoni agli utenti di macchine affrancatrici: 10%;

b) per la tenuta dei conti di credito: 10%;

c) per la tenuta dei conti di credito speciali: 15%.

23. — Legalizzazione atti:

per ogni operazione (oltre le tasse di francatura normali) . . . . L. 1.500

24. — Notificazione atti giudiziari:

a) francatura del piego in base alle tariffe vigenti;

b) raccomandazione del piego in base alle tariffe vigenti;

c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione in base alle tariffe vigenti.

25. — Caselle postali:

Nolo mensile:

per le caselle aperte . . . . L. 300

per le caselle chiuse piccole . . . . » 400

per le caselle chiuse medie . . . . » 600

per le caselle chiuse grandi . . . . » 800

26. — Ritiro corrispondenze a mezzo bolgette e sacchi:

se a cura degli interessati - diritto mensile . . . L. 500

se a cura dell'amministrazione - diritto mensile . » 3.000

27. — Deposito di garanzia per l'uso di caselle chiuse o di sacchi . . . . » 2.000

28. — Tessere postali di riconoscimento . . . . . » 500

29. — Tassa per la richiesta in visione di titoli pagati; per contrordini e disposizioni dati dai mittenti o dai destinatari; per conoscere l'esito di titoli postali » 500

Servizi di bancoposta

30. — Vaglia ordinari:

tassa di emissione (oltre il prezzo del modulo in L. 50):

fino a L. 5.000 . . . . . . L. 150

da oltre L. 5.000 fino a L. 10.000 . . . . . . » 200

da oltre L. 10.000 fino a L. 50.000 . . . . » 400

da oltre L. 50.000 fino a L. 200.000 . . . . . . » 700

31. — Vaglia fino a L. 10.000 diretti a militari di truppa dell'esercito e gradi equivalenti delle altre forze armate:

tassa di emissione:

metà della tariffa.

32. — Attestazione di emissione dei vaglia:

per ogni attestazione . . . . L. 150

33. — Vaglia telegrafici (oltre la tassa di emissione e quella telegrafica) . . . . » 100

34. — Vaglia scaduti: tassa di rimborso:

a) per ogni vaglia ordinario o telegrafico . . . . » 400

b) per ogni vaglia di servizio . . . . » 100

Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia ordinari, telegrafici e di servizio non giunti a destinazione e quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi.

35. — Vaglia ordinari e telegrafici smarriti:

tassa per la richiesta di pagamento nel periodo di validità:

per ogni vaglia . L. 400

Sono esenti dal pagamento della tassa i titoli non giunti al destinatario.

36. — Riscossione di crediti:

diritto di riscossione per ogni piego d'importo:

fino a L. 200.000 L. 400
per ogni 50.000 lire o frazione in più . » 100

per i titoli con domanda di protesto, oltre i diritti di cui sopra, per ogni titolo d'importo:

fino a L. 200.000 L. 350
per ogni 50.000 lire o frazione in più . » 100

37. — Conti correnti postali:

a) versamento tassa unica . » 150

b) pagamenti (da addebitarsi sul conto del traente l'assegno):

assegni non trasferibili con recapito in busta al beneficiario:

tassa unica . L. 180

assegni trasferibili con recapito in busta al beneficiario:

tassa unica . L. 250

Sono esenti dal pagamento della tassa: le operazioni di posta giro; i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le amministrazioni statali e parastatali, regionali e gli altri enti pubblici; i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente; i prelevamenti disposti dai correntisti con assegni a proprio favore non trasferibili, le operazioni di versamento e di pagamento disposte dall'amministrazione postale.

c) estratti di conto richiesti dal correntista:

per ogni estratto (da addebitarsi sul conto del richiedente) L. 150

d) copia del conto richiesta dal correntista:

per ogni facciata del mod. Ch. 4 *bis* (da addebitarsi sul conto del richiedente) . » 350

e) rinnovazione degli assegni scaduti di validità:

diritto fisso (da detrarsi dall'importo dell'assegno da rinnovare) . » 400

Sono esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni non giunti a destinazione, di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi.

Sono parimenti esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni giunti regolarmente a destinazione, il cui importo debba essere riaccreditato ai conti traenti, purchè esso non sia inferiore a L. 20.000.

Se l'assegno è di importo inferiore al diritto fisso, questo deve essere pagato dal richiedente e convertito in francobolli che saranno dall'ufficio postale accettante applicati sulla domanda di rinnovazione ed annullati.

f) variazioni dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del correntista:

diritto fisso (da addebitarsi sul conto del richiedente) L. 350

g) procedura di inefficacia per smarrimento o sottrazione di assegni in bianco o non ancora addebitati:

diritto fisso (da addebitarsi sul conto) . L. 350

h) attestazioni per versamenti effettuati con speciali bollettini e rilascio di un secondo certificato (da rilasciarsi all'atto dell'accettazione o dell'accreditamento):

per ogni attestazione o certificato oltre le tasse di cui alla lettera *a)* . L. 50

i) attestazioni di addebitamento di assegni trasferibili o non trasferibili (rilasciate dagli uffici dei conti correnti sull'apposita parte dell'assegno a quattro tagliandi):

per ogni attestazione L. 50

l) duplicati di certificati di allibramento, richiesti dal correntista dopo un mese dalla data dell'operazione successiva a quella cui i duplicati si riferiscono:

per ogni duplicato . . . . L. 100

m) revoca di postagiro internazionale:

diritto fisso . . . . » 200

n) riaccreditamento assegni non scaduti:

diritto fisso per ogni assegno . . . . » 150

38. — Duplicazione di libretti di risparmio:

per ogni libretto . . . . » 500

La stessa tassa è dovuta per la rinnovazione di libretti, richiesta entro 6 mesi dalla data di emissione del libretto esaurito o deteriorato.

39. — Estinzione dei libretti di risparmio:

per ogni libretto . . . . L. 300

Se la somma a saldo è inferiore a L. 300 la tassa di estinzione sarà limitata all'importo di tale somma.

40. — Duplicazione dei buoni postali fruttiferi:

per ogni buono dell'importo fino a L. 1.000 . . . L. 50
per ogni buono dell'importo di L. 5.000, 10.000 e 20.000 . . . . » 500
per ogni buono dell'importo di L. 50.000, 100.000 e 250.000 . . . . » 1.000
per ogni buono dell'importo di L. 500.000 e 1.000.000 » 2.000

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1975, n. **38**.

Norme relative alla spedizione in abbonamento postale di stampe periodiche a tariffa ridotta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, riguardante l'ordinamento dell'amministrazione postale telegrafica, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Riconosciuta l'opportunità di disciplinare alcune modalità del servizio delle stampe in abbonamento postale;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le stampe periodiche, per essere ammesse alla tariffa ridotta prevista dall'art. 56 del codice postale e delle telecomunicazioni, oltre ai requisiti prescritti dalle norme di legge e di regolamento, devono rispondere alle condizioni e modalità indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

Le stampe periodiche di peso non superiore ai 100 grammi, fatta eccezione per i giornali quotidiani, i settimi numeri degli stessi ed i settimanali di informazione aventi formato, caratteristiche e prezzo di vendita dei quotidiani, devono essere spedite incluse in buste aperte di tipo normalizzato aventi le dimensioni appresso indicate:

formato minimo cm 9 × 14;
formato massimo cm 12 × 23,5;
formati consigliati cm 11,4 × 16,2 e cm 11 × 22.

Art. 3.

Le stampe periodiche di peso superiore ai 100 grammi ed i giornali quotidiani, i settimi numeri ed i settimanali di cui all'art. 2, di qualsiasi peso, debbono essere spediti inclusi in buste aperte oppure sotto fasce mobili od in involucri di plastica termosaldati purché interamente trasparenti.

Art. 4.

Le stampe periodiche devono essere spedite di prima mano e presentate agli uffici postali di partenza indicati dall'amministrazione in una sola partita per ciascun numero, o quanto meno in grosse partite, già divise nei modi e nei termini stabiliti dalla amministrazione stessa.

L'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare le operazioni di accettazione e di avviamento direttamente presso la sede dei mittenti.

Art. 5.

Fatta eccezione per i giornali quotidiani, i settimi numeri degli stessi ed i settimanali di cui all'art. 2, le stampe periodiche e non periodiche, di peso non superiore a 100 grammi, che per qualunque ragione non abbiano potuto essere recapitate o che siano state respinte dai destinatari al momento della consegna, non sono restituite ai mittenti, salvo che i medesimi ne abbiano preventivamente richiesto la restituzione, impegnandosi a corrispondere la relativa tassa.

Art. 6.

Per mantenere la tariffa assegnata in base alla periodicità di pubblicazione, ciascun numero delle stampe periodiche non deve superare più di dieci volte il quantitativo delle copie del numero precedente già spedito; il quantitativo eccedente viene assoggettato alla tariffa delle stampe non periodiche.

Art. 7.

Presso l'amministrazione centrale delle poste e delle telecomunicazioni è istituita una commissione tecnica con il compito di esprimere pareri circa la qualificazione delle stampe periodiche ai fini del trattamento tariffario.

La commissione, da nominarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, dura in carica due anni.

La commissione si riunisce almeno una volta al mese.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni decide i ricorsi avverso i provvedimenti dei direttori provinciali p.t. in materia di trattamento tariffario delle stampe periodiche, sentita, ove lo ritenga opportuno e qualora sussistano fondati dubbi circa la qualificazione delle stampe, la commissione di cui al primo comma.

Art. 8.

La commissione di cui al precedente articolo è composta dal direttore centrale per i servizi postali, che la presiede, da un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario del Ministero del tesoro, da tre funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, da un rappresentante della Federazione nazionale stampa italiana, da un rappresentante della Federazione editori giornali, da un rappresentante dell'Unione stampa periodica italiana e da un rappresentante dell'Associazione nazionale vendite per corrispondenza.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di grado non inferiore a direttore di sezione.

Art. 9.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni è fissata la data entro la quale deve essere data attuazione alle norme contenute nel precedente art. 3.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1975

LEONE

MORO — ORLANDO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 167

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1975.
Tariffe postali per l'estero.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione postale universale, stipulata a Tokyo il 14 novembre 1969 e relativo protocollo finale, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1971, n. 1433;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 28 luglio 1965;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 dell'11 agosto 1965;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1966;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 19 novembre 1966;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 10 agosto 1967;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 dell'11 marzo 1971;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 13 febbraio 1974;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 30 marzo 1974;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, le tariffe postali per l'estero sono stabilite nelle misure indicate nella annessa tabella, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

A decorrere dalla medesima data sono abrogati decreti ministeriali citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1975

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1975
Registro n. 10 *Poste, foglio n.* 400

TARIFFE POSTALI PER L'ESTERO

Corrispondenze

1. — Lettere: (1)

fino a 20 gr	L. 150
da oltre 20 gr fino a 50 gr	» 280
da oltre 50 gr fino a 100 gr	» 350
da oltre 100 gr fino a 250 gr	» 650
da oltre 250 gr fino a 500 gr	» 1210
da oltre 500 gr fino a 1000 gr	» 2020
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr	» 3230

2. — Aerogrammi . . . . » 150

3. — Cartoline postali (1) . . . . » 100

4. — Stampe - Cartoline illustrate e biglietti di visita con non più di cinque parole di convenevoli - Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili, a stampa:

fino a 50 gr	L. 50
da oltre 50 gr fino a 100 gr	» 65
da oltre 100 gr fino a 250 gr	» 100
da oltre 250 gr fino a 500 gr	L. 175
da oltre 500 gr fino a 1000 gr	» 300
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr	» 500
per ogni 1000 gr o frazione in più	» 250

Stampe, spedite in sacchi speciali, dirette allo stesso destinatario ed alla stessa destinazione:

per ogni 1000 gr o frazione in più . . . . . . L. 250

Stampe a tariffa ridotta:

a) per i giornali e scritti periodici, da chiunque spediti, pubblicati in Italia e rispondenti alle condizioni richieste dal regolamento interno per usufruire della tariffa ridotta con esclusione, qualunque sia la regolarità della loro pubblicazione, delle stampe commerciali come cataloghi, listini di prezzi, pagine pubblicitarie aggiunte ai giornali ed agli scritti periodici;

b) per i libri, opuscoli, carte da musica e carte geografiche, purché non contengano alcuna pubblicità all'infuori di quella che figura sulla copertina o sulle pagine di custodia:

fino a 50 gr	L. 25
da oltre 50 gr fino a 100 gr	» 35
da oltre 100 gr fino a 250 gr	» 50
da oltre 250 gr fino a 500 gr	» 90
da oltre 500 gr fino a 1000 gr	» 150
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr	» 250
per ogni 1000 gr o frazione in più	» 125

Stampe, spedite in sacchi speciali, dirette allo stesso destinatario ed alla stessa destinazione:

per ogni 1000 gr o frazione in più . . . . . . L. 125

5. — Pacchetti postali:

fino a 100 gr	» 150
da oltre 100 gr fino a 250 gr	» 240
da oltre 250 gr fino a 500 gr	» 400
da oltre 500 gr fino a 1000 gr	» 730

6. — Diritto di espresso, oltre la francatura ordinaria » 300
per ogni sacco speciale . . . . » 1500

7. — Diritto di raccomandazione, oltre la francatura ordinaria:

per le corrispondenze chiuse e aperte . . . . L. 150
per ogni sacco speciale . . . . » 750

8. — Diritto di assicurazione, oltre la tassa di francatura ordinaria e di raccomandazione:

per ogni 200 franchi oro o frazione di 200 franchi oro dichiarati . . . . L. 100

9. — Diritto di consegna in mani proprie di oggetti raccomandati con avviso di ricevimento . . . . . . » 50

10. — Diritto di sdoganamento:

per ogni invio gravato di diritti doganali . . » 350

per ogni invio di stampe incluse in sacchi speciali e di peso superiore a kg 2 (se trattasi di libri kg 5) gravato di diritti doganali . . . . » 750

11. — Diritto di assegno:

A) All'atto dell'impostazione dell'invio contrassegno:

a) se il mittente chiede la liquidazione dell'importo dell'assegno mediante vaglia di rimborso:

1) diritto di L. 0,75 per ogni 100 lire (con arrotondamento);

2) tassa fissa:

per i vaglia da spedire direttamente a destinazione (vaglia «allo scoperto») . . . . L. 350

per i vaglia che si scambiano tramite l'Ufficio scambio vaglia internazionali - U.S.V.I. (vaglia «in lista») . . . . » 550

b) se il mittente chiede che il vaglia di rimborso gli sia trasmesso per via aerea (oltre i diritti di cui alla precedente lettera *a*):

soprattassa prevista per il ritorno via aerea di un avviso di ricevimento secondo il paese di destinazione;

c) se il mittente chiede la liquidazione dell'importo dell'assegno mediante versamento (bollettino o vaglia) in c/c postale . . . . L. 100

---

(1) Nei rapporti con la Francia e il Principato di Monaco:

Lettere di peso fino a 100 gr (tariffa in vigore per l'interno).

Per le lettere di peso superiore a 100 gr si applica la tariffa internazionale.

Cartoline postali (tariffa in vigore per l'interno).

Nei rapporti con il Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi:

Lettere di peso fino a 20 gr (tariffa in vigore per l'interno).

Per le lettere di peso superiore a 20 gr si applica la tariffa internazionale.

Cartoline postali (tariffa in vigore per l'interno).

B) All'atto della consegna dell'invio contrassegno, se il mittente ha chiesto il rimborso dell'assegno mediante versamento (bollettino o vaglia) su un conto corrente tenuto all'estero (prelevandolo dall'importo dell'assegno):

1) diritto fisso L. 100

2) a seconda dei casi, tassa applicabile ai versamenti (bollettino) in c/c internazionale o ai vaglia di versamento in c/c internazionale.

12. — Avviso di ricevimento:

chiesto all'atto dell'impostazione L. 150

chiesto successivamente » 300

restituzione dell'avviso per via aerea:

nelle relazioni con i paesi europei (nulla);

nelle relazioni con i paesi extra-europei (soprattassa) prevista per la categoria L. C. secondo i paesi di destinazione).

13. — Soprattasse di trasporto aereo:

L. C. (lettere, cartoline postali, vaglia postali, vaglia di rimborso relativi ad invii con assegno, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento).

A. O. (tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L. C.).

DESTINAZIONE	L. C. per ogni 5 gr Lire	A. O. per ogni 50 gr Lire
Europa (*)	—	40
Bacino mediterraneo	20	40
Africa	60	140
Americhe	80	170
Asia	70	160
Oceania	140	320

(*) Per lo Stato della Città del Vaticano e per la Repubblica di San Marino vigono le tariffe interne.

14. — Domande scritte dei mittenti per ritiro di corrispondenza o vaglia, per modificazione d'indirizzo, per annullamento o modificazione dell'importo dell'assegno del vaglia, ecc. L. 500

15 — Minimo di tassa per oggetti di corrispondenza provenienti dall'estero insufficientemente francati » 25

16. — Buoni risposta internazionali » 160

17. — Tassa sul peso (quota parte territoriale di partenza e di arrivo):

fino a 1 kg	fr. oro 2,00
da oltre 1 kg fino a 3 kg	» 2,45
da oltre 3 kg fino a 5 kg	» 3,05
da oltre 5 kg fino a 10 kg	» 5,45
da oltre 10 kg fino a 15 kg	» 8,00
da oltre 15 kg fino a 20 kg	» 10,10

18. — Quota-parte:

a) marittima: tassa stabilita in relazione alle miglia marine ed al peso;

b) aerea: tassa stabilita in relazione alla distanza aeropostale e alle quote-parti di rete aerea interna di ogni singolo paese di destinazione.

19. — Diritto di assegno: si applicano le tariffe di cui alla precedente voce n 11.

20. — Diritto di assicurazione:

fino a 200 franchi oro di valore dichiarato	L. 500
da fr. oro 201 a 400 di valore dichiarato	» 850
da fr. oro 401 a 600 di valore dichiarato	» 1150
da fr. oro 601 a 800 di valore dichiarato	» 1450
da fr. oro 801 a 890 di valore dichiarato	» 1750

21. — Avviso di mancata consegna L. 150

22. — Avviso d'imbarco » 150

23. — Avviso di ricevimento: si applicano le tariffe di cui alla precedente voce n. 12.

24. — Tassa di giacenza e di custodia, con un massimo di 10 fr. oro:

dopo 3 giorni, non festivi, per ogni giorno (tariffa in vigore per l'interno)

25. — Diritto di espresso:

diritto fisso per ogni pacco L. 400

26. — Diritto per le formalità doganali di esportazione » 250

27. — Diritto di piombo doganale (per i pacchi contenenti oggetti d'arte e di antichità) » 100

28. — Corrispettivo per la presentazione in dogana delle bollette doganali A-47, A-55, dei Carnets E.C.S. e A.T.A. e dei pacchi contenenti oggetti d'arte e di antichità » 250

29. — Diritto di sdoganamento » 500

30. — Tassa di reclamo e domande d'informazioni » 250

31. — Tassa relativa alla domanda per ritiro, per modificazione d'indirizzo, per annullamento o modificazione dell'importo dell assegno » 500

Bancoposta

32. — Vaglia internazionali ordinari:

a) diritto di L. 0,75 per ogni 100 lire (con arrotondamento);

b) diritto fisso:

per i vaglia da spedire direttamente a destinazione (vaglia «allo scoperto») L. 200

per i vaglia che si scambiano tramite l'Ufficio scambio vaglia internazionali - U.S.V.I. (vaglia «in lista») » 400

33. — Vaglia internazionali di versamento in c/c:

a) diritto di L. 0,375 per ogni 100 lire (con arrotondamento);

b) diritto fisso:

per i vaglia di versamento «allo scoperto» L. 100

per i vaglia di versamento «in lista» » 200

34. — Vaglia internazionali telegrafici (di pagamento o di versamento), oltre alle tasse indicate alle voci 32 e 33 è dovuta la tassa telegrafica.

35. — Vaglia internazionali per abbonamento a giornali esteri (AP5 e AP6):

vaglia AP5 (per i seguenti Stati: Austria, Cina, Formosa, Danimarca, Finlandia, Marocco, Norvegia, Svezia e Tunisia):

a) diritto di L. 0,75 per ogni 100 lire (con arrotondamento);

b) diritto fisso: L. 300;

vaglia AP6 (per i seguenti Stati: Belgio, Germania federale, Lussemburgo, Svizzera e Vaticano):

a) diritto di L. 0,375 per ogni 100 lire (con arrotondamento);

b) diritto fisso: L. 200.

36. — Richiesta di autorizzazione bancaria (mod. VII-bis):

tassa di affrancatura ordinaria, per la richiesta e per la risposta, se non vengono allegati documenti; diritto di raccomandazione o di assicurazione, oltre la tassa ordinaria, se vengono allegati documenti.

37. — Avviso di pagamento o di iscrizione sul c/c:

chiesto all'atto dell'emissione del vaglia L. 200

chiesto successivamente » 300

restituzione dell'avviso per via aerea:

nelle relazioni con i paesi europei (nulla);

nelle relazioni con i paesi extra-europei (soprattassa della categoria L. C. secondo i paesi di destinazione).

38. — Diritto per l'emissione di vaglia internazionali con la clausola « Pagamento in mani proprie » L. 50

39. — Diritto di rivalidazione e di duplicazione: (quando la scadenza di validità o lo smarrimento non siano imputabili ad errore del servizio postale) » 200

40. — Diritto per il pagamento a domicilio: (quando il beneficiario si trovi nell'impossibilità di recarsi a riscuotere i vaglia in ufficio) . » 300

41. — Buoni postali di viaggio:

Tassa di emissione comprensiva del costo del libretto:

per ogni taglio da Fr. fr. 50 . L. 25
per ogni taglio da Fr. fr. 100 . . » 50
per ogni taglio da Fr. fr. 200 » 100

42. — Conti correnti:

a) postagiro destinati all'estero di importo fino a L 40.000 . » 50
ogni 5.000 lire in più . . . . . . » 5

b) revoca di postagiro internazionale » 200

LIMITI DI PESO E DI DIMENSIONI

Limiti di peso

1. — Lettere e stampe (i pieghi contenenti libri possono raggiungere il peso di kg 5) . . . kg 2
2. — Cartoline illustrate, biglietti di visita, partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa gr 20
3. — Pacchetti postali . . . . kg 1
4. — Cecogrammi (carte punteggiate ad uso dei ciechi e lettere cecografiche) . . . . kg 7
5. — Pacchi - il peso massimo dei pacchi postali nel regime internazionale è fissato, di regola, in 20 kg. Tuttavia tale limite è ridotto a 10 kg od anche a 5 kg nei rapporti con alcuni Paesi.

Dimensioni massime

1. — Lettere, stampe, cecogrammi, pacchetti e spedizioni miste: lunghezza larghezza e spessore sommati 90 cm senza che la dimensione maggiore possa superare 60 cm; se a forma di rotolo lunghezza e due volte il diametro, 104 cm senza che la dimensione maggiore possa oltrepassare 90 cm.

2. — Cartoline dell'industria privata, stampe sotto forma di cartolina da spedirsi allo scoperto (senza busta o fascia ecc.) cartoline illustrate e biglietti di visita: cm 15 × 10,7.

3. — Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa: cm 23,5 × 12, tolleranza in più mm 2.

4. — Pacchi:

m 1,50 per una qualsiasi delle dimensioni; m 3 per la somma della lunghezza e del perimetro più grande preso in un senso che non sia quello della lunghezza. Sono considerati ingombranti i pacchi che superino le seguenti dimensioni: m 1,05 per una qualsiasi delle dimensioni; m 2 per la somma della lunghezza e del perimetro più grande preso in un senso che non sia quello della lunghezza.

Dimensioni minime

Le corrispondenze di qualsiasi specie debbono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm 9 × 14 con una tolleranza di mm 2. Se gli invii sono di dimensioni inferiori è necessario che siano muniti di una etichetta rettangolare in cartone o cartoncino resistente le cui dimensioni non siano inferiori a cm 10 × 7.

Pacchi - Tutti indistintamente i pacchi devono avere almeno una faccia le cui dimensioni non siano inferiori a cm 9 × 14, se a forma di rotoli, la lunghezza più il doppio diametro non deve essere inferiore a cm 17, purché la dimensione maggiore non sia inferiore a cm 10.

Limiti di valore

Assicurazione per le corrispondenze:

uffici principali ed uffici locali: franchi oro 2.230;
agenzie: franchi oro 890;
ricevitorie: franchi oro 45.

Assicurazione per i pacchi: i limiti di valore variano a seconda dei paesi di destinazione.

Vaglia: i limiti di valore variano a seconda dei paesi di destinazione.

Assegno: i limiti di valore variano a seconda dei paesi di destinazione.

Indennità di smarrimento

Per le corrispondenze raccomandate: 40 franchi oro.

Per i sacchi speciali: 150 franchi oro.

Per i pacchi:

del peso fino a 1 kg . . . . 15 franchi oro
da oltre 1 a 3 kg . . . . 25 » »
da oltre 3 a 5 kg . . . . 40 » »
da oltre 5 a 10 kg . . . . 60 » »
da oltre 10 a 15 kg . . . . 80 » »
da oltre 15 a 20 kg . . . . 100 » »

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

(1858)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1975.

Tariffe telegrafiche per l'interno, relative ai servizi speciali ed accessori ed allo scambio di telefoto.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 28 luglio 1965;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 19 novembre 1966;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 10 agosto 1967;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, le tariffe telegrafiche per l'interno, relative ai servizi speciali ed accessori ed allo scambio di telefoto, sono stabilite nelle misure indicate nelle annesse tabelle numeri 1 e 2, firmate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

A decorrere dalla medesima data sono abrogati i decreti ministeriali citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1975

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1975
Registro n. 10 Poste, foglio n. 399

TABELLA N. 1

Soprattasse telegrafiche per l'interno relative ai servizi speciali ed accessori

1. — Diritto fisso per telegrammi da far proseguire pagato su richiesta dei mittenti - FSP	L.	100
2. — Soprattassa per telegrammi multipli - TMx:		
a) per ogni telegramma di non più di 50 parole per quanti sono gli indirizzi	»	150
b) per telegrammi con più di 50 parole, per ogni serie o frazione di serie di 50 parole oltre le prime 50, per quanti sono gli indirizzi	»	100
3. — Soprattassa per telegrammi da recapitarsi per posta raccomandata - PR - o fermo posta raccomandata - GPR	»	250
4. — Soprattassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico ordinario di pagamento - avviso telegrafico di pagamento	»	1.000
5. — Soprattassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico urgente di pagamento-avviso telegrafico urgente di pagamento	»	2.000
6. — Soprattassa per telegrammi con risposta pagata - RP - ovvero - RPAIMx	»	100
7. — Soprattassa per telegrammi con avviso di ricevimento telegrafico ordinario - PC	»	1.000
8. — Soprattassa per telegrammi con avviso di ricevimento per posta ordinaria - PCP	»	100
9. — Soprattassa per parola, con minimo di sedici parole, per telegrammi collazionati - TC - di qualunque categoria	»	20
10. — Soprattassa per telegrammi con indicazione - MP	»	60
11. — Avvisi di servizio tassati con invio per telegrafo:		
a) emessi per ottenere la ripetizione parziale o totale di un telegramma, a qualunque categoria esso appartenga, tassa fissa	L.	1.000
E' compresa in detta tassa fissa la spesa totale per la domanda e la risposta;		
b) in ogni altro caso:		
se non è obbligatoria la risposta all'avviso di servizio tassato, tassa fissa	»	1.000
se invece è obbligatoria la risposta all'avviso di servizio tassato, o questa è domandata dal richiedente - RP - tassa fissa	»	2.000
c) soprattassa per risposta spedita per posta ordinaria	»	100
d) soprattassa per risposta spedita per posta raccomandata	»	250
e) soprattassa per avvisi di servizio tassati con indicazione « consultate mittente »	»	1.000
12. — Avvisi di servizio tassati con invio per posta ordinaria, sia o no prevista una risposta	»	250
13. — Avvisi di servizio tassati con invio per posta raccomandata, sia o no prevista una risposta	»	350
14. — Diritto fisso per l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione da parte dell'ufficio accettante	»	250
15. — Rilascio di copia di un telegramma:		
a) per ogni telegramma sino a 100 parole	L.	200
b) per i telegrammi con più di 100 parole, per ogni serie o frazione di serie di 50 parole oltre le prime 100	»	100
16. — Diritto fisso per visione di un telegramma o della ricevuta comprovante la consegna di un telegramma al destinatario	»	150
17. — Diritto fisso per rilascio di duplicato di ricevuta relativa all'accettazione di un telegramma	»	100
18. — Soprattassa per telegrammi accettati in conto corrente:		
per ogni telegramma	L.	20
minimo mensile	»	500
19. — Tassa di registrazione a repertorio di indirizzi abbreviati o convenuti:		
a) per un trimestre (gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio-settembre; ottobre-dicembre)	L.	5.000
b) per un semestre (gennaio-giugno; luglio-dicembre)	»	9.000
c) per un anno solare	»	15.000
20. — Soprattassa per telegrammi accettati dagli uffici istituiti presso le borse della Repubblica	»	300
21. — Soprattassa per trasmissione telegrammi a mezzo telex	»	200
22. — Fonodettatura telegrammi:		
1) per ciascun telegramma dettato dal domicilio dell'abbonato:		
a) nell'ambito della rete urbana o settoriale	L.	250
b) nell'ambito distrettuale	»	300
2) per ciascun telegramma dettato al domicilio dell'abbonato, a sua esplicita richiesta, nell'ambito della rete urbana	»	100

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

TABELLA N. 2

Soprattasse per l'interno relative ai servizi speciali per lo scambio di telefoto fra posti pubblici fototelegrafici statali

1. — Soprattassa per risposta pagata - RPx	L.	100
2. — Soprattassa per avviso di ricevimento telegrafico - PC	»	1.000
3. — Soprattassa per invio telefoto da e per gli utenti in località non sedi di posto pubblico a mezzo espresso postale - Postxp	»	350
4. — Soprattassa per invio telefoto da e per gli utenti in località non sedi di posto pubblico a mezzo espresso postale raccomandato - PR - e Postxp	»	500
5. — Soprattassa per posta raccomandata - PR	»	200
6. — Soprattassa per fermo posta raccomandata - GPR	»	200
7. — Soprattassa per fototelegrammi multipli - TMx:		
a) per il primo indirizzo	L.	800
b) per ciascuno dei successivi	»	550
8. — Soprattasse per copie di fototelegrammi da consegnare al medesimo destinatario, oltre la prima - Rx:		
a) per la seconda copia	L.	700
b) per ciascuna delle successive	»	500

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

(1859)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

L. 150 (5651042/1) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411200750660)